



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 COPIA

Servizi -Socio-assistenziali - Pubblica Istruzione- Musei e Biblioteche- Trasporto Pubblico Locale- Rapporti con Associazioni -Laboratorio di Educazione Ambientale- Politiche Giovanili e Sport

N°120
DATA
29.3.2011

Oggetto: Multiservizi Lepini S.r.l. - proroga affidamento servizio "Centro diurno disabili" periodo dal 1.4.2011 al 30.6.2011 - impegno di spesa.

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

Che il Comune di Priverno è socio maggioritario, al 51%, della società a capitale pubblico Multiservizi Lepini srl, e che la società Italia Lavoro Spa è socia al 49%;

Che la società Multiservizi Lepini srl è nata dalla trasformazione della società Multiservizi Lepini spa, di cui il Comune di Priverno e Italia Lavoro spa erano soci sempre nelle stesse percentuali;

Che il Comune di Priverno ha affidato alla società Multiservizi Lepini spa, prima e Multiservizi Lepini srl, dopo, la gestione dei seguenti servizi:

- asilo nido
- centro diurno disabili
- servizio di assistenza domiciliare - assistenza domiciliare educativa - integrazione scolastica ai disabili
- refezione scolastica per i bambini della scuola dell'infanzia, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado, nonché del servizio mensa sociale.

Vista la deliberazione di Giunta n. 282 del 01/12/2009 con la quale si sono approvati degli appositi indirizzi per il C.C. di modifica dello Statuto della Società partecipata Multiservizi Lepini srl, nonché approvare un apposito regolamento comunale al fine di consentire l'esercizio da parte del Comune di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri uffici;

Richiamato in particolare l'art. 23-bis del Decreto legge 112/2008, convertito con la legge 133/2008 e recentemente modificato con l'art. 15 del Decreto Legge n.135 del 25/09/2009,;

Che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene in deroga alle modalità di affidamento ordinario, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, che abbia i requisiti richiesti per la gestione cosiddetta "in house"; nei casi di affidamento in house, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole;

Preso atto che la legge n. 166/2009 di conversione D.L. n. 135/2009 ha nuovamente modificato le regole per l'affidamento in house dei servizi pubblici a rilevanza economica, in particolare il nuovo comma 4-bis dell'art. 23-bis, ha affidato al Governo l'approvazione di un regolamento da emanare entro il 31.12.2009, che individui la soglia al di sotto della quale l'in house possa essere applicato senza la preventiva richiesta di parere all'antitrust;

Visto il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che all'art. 14 comma 32 recita che " Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.

Vista, altresì la deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 13 luglio 2009 avente per oggetto: ricognizione delle società partecipate dal comune ai sensi dell'art. 3 commi 27/33 legge finanziaria 2008", con cui si autorizza il Comune di Priverno, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, al mantenimento delle partecipazioni tra le altre, nella società Multiservizi Lepini s.r.l, in quanto gestendo alcuni servizi sociali ed assistenza scolastica, detta società esercita attività strettamente connesse con le finalità istituzionali dell'Ente;

Visto il D.P.R. n. 168 del 7.9.2010 recante Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. che all'art 4 ha individuato in €. 200.000,00 l'importo entro il quale i servizi possano essere affidati direttamente alle società in house senza il parere preventivo dell'Antitrust;

Vista la deliberazione di giunta n. 265 del 28.12.2010 con la quale si sono forniti opportuni indirizzi al Responsabile del dipartimento n. 1, di prorogare i contratti in essere con la società Multiservizi s.r.l fino al 31.3.2011, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio per ogni servizio

affidato, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per garantire il corretto ed efficiente adempimento della propria attività e delle proprie finalità, che si esplicano nell'erogazione di servizi alla collettività di riferimento di questo ente locale, al quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires prevista dall'art. 28 comma 2 del DPR n.600/1973, tenuto conto che tali contributi in conto esercizio dovuti per ogni servizio affidato, risultano essere inferiori alla soglia economica prevista dall'art. 4 del D.P. n.168/2010, secondo il quale non è necessario acquisire; nonché di modificare il contratto di affidamento del servizio di asilo nido stabilendo che la società la riscuota direttamente la tariffa prevista a carico dell'utenza, rideterminando coerentemente l'entità del contributo in conto esercizio relativo a detto servizio;

Vista la determinazione n. 545 del 28.12.2010 di proroga dell'affidamento del centro diurno disabili alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, per il periodo 1.1.2011 al 31.3.2011 dietro un contributo in conto esercizio ammontante a presumibili **€. 45.090,00** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4%, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di Giunta n. 265/2010;

Vista la deliberazione n. 50 del 29.3.2011 con la quale si sono forniti i seguenti indirizzi al Responsabile del dipartimento n. 1, nelle more della ridefinizione di un nuovo piano industriale della società in house Multiservizi Lepini srl, che preveda la ridefinizione dei contratti in essere alla luce del D.P.R. n. 168/2010: di prorogare i contratti in essere con la società Multiservizi s.r.l fino al 30.6.2011, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio per ogni servizio affidato, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per garantire il corretto ed efficiente adempimento della propria attività e delle proprie finalità, che si esplicano nell'erogazione di servizi alla collettività di riferimento di questo ente locale, al quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires prevista dall'art. 28 comma 2 del DPR n.600/1973, tenuto conto che tali contributi in conto esercizio dovuti per ogni servizio affidato, risultano essere inferiori alla soglia economica prevista dall'art. 4 del D.P. n.168/2010, secondo il quale non è necessario acquisire il parere preventivo dell'Antitrust;

Ritenuto, pertanto, doveroso ed opportuno procedere alla proroga della gestione del "Centro diurno disabili" alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, per il periodo dal 1.4.2011 al 30.6.2011, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio ammontante a **€. 44.199,3** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4%, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per garantire il corretto ed efficiente adempimento della propria attività e delle proprie finalità, al quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires prevista dall'art. 28 comma 2 del DPR n.600/1973;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, approvare i seguenti atti per regolamentare la proroga dell'affidamento in parola, che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale:

lo schema di contratto

il capitolato a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'appalto in parola;

la scheda tecnica, nella quale sono riportati i piani economici finanziari relativi all'affidamento in parola;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto l'art. 183 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso funzionario, ai sensi degli artt. 151 e 153, comma V, del Decreto Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio esercizio finanziario 2011;

D E T E R M I N A

1) di prorogare l'affidamento servizio centro diurno disabili alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, per il periodo 1.4.2011 al 30.6.2011, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di Giunta n. 50/2011;

di approvare i seguenti atti necessari per la proroga del servizio in parola:

● lo schema di convenzione

● la scheda tecnica,

● il capitolato a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'appalto in parola;

2) di impegnare la spesa di €. 44.199,3 ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4% al capitolo 1859/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 cod 1333 vo ec 00 del bilancio esercizio finanziario 2011;

- 3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 4) la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;
- 5) di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(F.to dott.ssa Carletti Carla)

www.AlboPretorioonline.it 2016/11

COMUNE di PRIVERNO
PROVINCIA di LATINA
REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI

€. 44.199,3

-----IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-----

L'anno duemilaundici il giorno del mese di in Priverno Avanti a me Dott.ssa Ventriglia Daniela, Segretario generale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.c), T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs 18.8.2000 n.267, si sono costituiti

Da una parte la Dott.ssa Carla Carletti, nata a Priverno, il 16.06.1964, nella sua qualità di Responsabile del servizio 1.1 la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'amministrazione comunale che rappresenta ai sensi dell'art.23, lett. g) dello statuto del Comune, giusto decreto sindacale n. 32 del 10/09/2008 CF 800005330594.

dall'altra il sig. Cardosi Massimo nato a il, legale rappresentante della Società "MULTISERVIZI LEPINI S.R.L." con sede legale in Priverno via Majo, n. 2, Partita IVA 01308200599

Dell'identità e della capacità delle sopra costituite parti io, Segretario comunale rogante sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

Premesso

Premesso:

Che il Comune di Priverno è socio maggioritario, al 51%, della società a capitale pubblico Multiservizi Lepini srl, e che la società Italia Lavoro Spa è socia al 49%;

Che la società Multiservizi Lepini srl è nata dalla trasformazione della società Multiservizi Lepini spa, di cui il Comune di Priverno e Italia Lavoro spa erano soci sempre nelle stesse percentuali;

Che il Comune di Priverno ha affidato alla società Multiservizi Lepini spa, prima e Multiservizi Lepini srl, dopo, la gestione dei seguenti servizi:

- asilo nido
- centro diurno disabili
- servizio di assistenza domiciliare - assistenza domiciliare educativa - integrazione scolastica ai disabili
- refezione scolastica per i bambini della scuola dell'infanzia, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado, nonché del servizio mensa sociale.

Che con la deliberazione di Giunta n. 282 del 01/12/2009 si sono approvati degli appositi indirizzi per il C.C. di modifica dello Statuto della Società partecipata Multiservizi Lepini srl, nonché approvare un apposito regolamento comunale al fine di consentire l'esercizio da parte del Comune di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri uffici;

che in particolare l'art. 23-bis del Decreto legge 112/2008, convertito con la legge 133/2008 e recentemente modificato con l'art. 15 del Decreto Legge n.135 del 25/09/2009 si stabilisce :

Che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene in deroga alle modalità di affidamento ordinario, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico,, che abbia i requisiti richiesti per la gestione cosiddetta "in house"; nei casi di affidamento in house, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole;

che la legge n. 166/2009 di conversione D.L. n. 135/2009 ha nuovamente modificato le regole per l'affidamento in house dei servizi pubblici a rilevanza economica, in particolare il nuovo comma 4-bis dell'art. 23-bis, ha affidato al Governo l'approvazione di un regolamento da emanare entro il 31.12.2009, che individui la soglia al di sotto della quale l'in house possa essere applicato senza la preventiva richiesta di parere all'antitrust;

che il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che all'art. 14 comma 32 recita che " Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.

Che con la deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 13 luglio 2009 avente per oggetto: ricognizione delle società partecipate dal comune ai sensi dell'art. 3 commi 27/33 legge finanziaria 2008", si

autorizza il Comune di Priverno, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, al mantenimento delle partecipazioni tra le altre, nella società Multiservizi Lepini s.r.l, in quanto gestendo alcuni servizi sociali ed assistenza scolastica, detta società esercita attività strettamente connesse con le finalità istituzionali dell'Ente;

Che il D.P.R. n. 168 del 7.9.2010 recante Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. che all'art 4 ha individuato in €. 200.000,00 l'importo entro il quale i servizi possano essere affidati direttamente alle società in house senza il parere preventivo dell'Antitrust;

che la deliberazione n. 50 del 29.3.2011 ha fornito i seguenti indirizzi al Responsabile del dipartimento n. 1, nelle more della ridefinizione di un nuovo piano industriale della società in house Multiservizi Lepini srl, che preveda la ridefinizione dei contratti in essere alla luce del D.P.R. n. 168/2010: di prorogare i contratti in essere con la società Multiservizi s.r.l fino al 30.6.2011, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio per ogni servizio affidato, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per garantire il corretto ed efficiente adempimento della propria attività e delle proprie finalità, che si esplicano nell'erogazione di servizi alla collettività di riferimento di questo ente locale, al quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires prevista dall'art. 28 comma 2 del DPR n.600/1973, tenuto conto che tali contributi in conto esercizio dovuti per ogni servizio affidato, risultano essere inferiori alla soglia economica prevista dall'art. 4 del D.P. n.168/2010, secondo il quale non è necessario acquisire il parere preventivo dell'Antitrust;

che con la determinazione n. del si è ritenuto di procedere alla proroga della gestione del "Centro diurno disabili" alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, per il periodo dal 1.4.2011 al 30.6.2011, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio ammontante a **€. 44.199,3** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4%, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per garantire il corretto ed efficiente adempimento della propria attività e delle proprie finalità, al quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires prevista dall'art. 28 comma 2 del DPR n.600/1973;

che con la determinazione n. del si sono approvati lo schema di contratto, il capitolato e la scheda tecnico economica del servizio in parola.
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1 - Premessa

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, la determinazione n. con la quale si approva lo schema del presente contratto, il capitolato ed la scheda economica che regolano le modalità di espletamento del servizio per costituire documentazione indispensabile a regolamentare l'accordo tra le parti.

ARTICOLO 2 – Finalità del contratto

Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune di Priverno e la Multiservizi Lepini srl in merito alle prestazioni previste dal successivo art. 3.

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto

Il Comune di Priverno, Il Comune di Priverno affida in house providing, alla società Multiservizi Lepini s.r.l. la gestione del "Centro diurno disabili" al fine di garantire alle persone con disabilità un percorso volto a favorirne l'autonomia, il recupero e l'integrazione sociale, nonché stimolare le loro potenzialità oltre che migliorare la qualità della vita sia del disabile che della sua famiglia.

ARTICOLO 4 - Capitolato di servizio

La società Multiservizi Lepini srl si impegna ad eseguire il servizio nel rigoroso rispetto del capitolato. La società dovrà espletare il servizio tramite l'impiego delle figure professionali indicate nel capitolato di servizio.

In caso di assenza a qualsiasi titolo del personale titolare ne dovrà essere assicurata l'immediata sostituzione con supplenti di pari qualifica.

Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese derivanti dall'organizzazione del servizio nonché fornire i mezzi necessari all'esecuzione dello stesso assumendo a suo completo carico la fornitura delle derrate alimentari, gli indumenti di lavoro ecc, ed ogni altra spesa occorrente per lo svolgimento del servizio così come meglio specificato nel capitolato.

ARTICOLO 5 - Requisiti obblighi del personale

La società dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che saranno impiegati nel servizio sia come titolari che come sostituti, con specificate dati anagrafici e qualifiche professionali, aggiornandolo ad ogni variazione.

Le qualifiche del personale da utilizzare per il servizio sono quelle indicate nel capitolato di servizio.

ARTICOLO 6 - Obblighi della società in materia di trattamento del personale

La società è tenuto ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro, con divieto assoluto di impiegare addetti incaricati con contratti d'opera, ad esclusione del coordinatore, che

potrà anche esser incaricato a contratto per progetto, ai sensi della legge n.30 del 14.2.2003. Per le figure professionali inserite in contratto, l'appaltatore deve assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale e applicare nei loro confronti le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

La società si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lvo 626/94 e successive modificazioni. La società risponde direttamente verso il Comune, i terzi, ivi compresi gli utenti dei Servizi, ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio ovunque prestato restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della società appaltatrice per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. La società affidataria deve stipulare, prima dell'inizio del servizio con primaria Compagnia, una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni.

Nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Priverno nella sua qualità committente.

L'appaltatore è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della legge 12 giugno 1990 n° 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione - così come delle eventuali modifiche - in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute e ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e del Comune di Priverno ai quali l'impresa è tenuta a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole. Qualora la società non risulti in regola con gli obblighi previsti l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del Contratto senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento.

ARTICOLO 7 - Durata dell'affidamento

Il presente contratto avrà inizio il 1.4.2011 termine il al 30.6.2011.

ARTICOLO 8 - Contributo in conto esercizio

Alla società per la realizzazione del servizio in parola per il periodo dal al dal 1.4.2011 al 30.6.2011 verrà corrisposto un contributo in conto esercizio di a **€ 44.199,3** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4%.

ARTICOLO 9 - Modalità erogazione del contributo in conto esercizio

L'erogazione del contributo in conto esercizio avverrà mensilmente.

- sulla base delle ore effettivamente svolte in relazione al contributo orario convenzionalmente previsto,
- sulla base del numero dei pasti forniti in relazione al contributo a pasto convenzionalmente previsto entrambi indicati nell'allegato A al presente capitolato.

Il pagamento del contributo avverrà, previo visto di regolarità tecnica del Responsabile del Comune entro 60 giorni dal ricevimento della relazione mensile sullo svolgimento del servizio prestato.

La liquidazione del contributo in conto esercizio avverrà previa presentazione di dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante della società attestante che tutti gli operatori utilizzati sono lavoratori dipendenti, e che ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo è stato assolto. La liquidazione del contributo potrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla società addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si attesta che le somme verranno accreditate sul seguente conto corrente:

ARTICOLO 10 - Controllo analogo verifiche e controlli

L'Amministrazione comunale esercita verso la società in house Multiservizi Lepini srl un controllo analogo attraverso il dipartimento n 1 che attua una serie di interventi di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalla società con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi e relativamente alla qualità, quantità, durata delle prestazioni così come definito nei programmi di attività. Il controllo viene effettuato sia a livello di singole attività, che a livello generale. Il Comune nell'ambito delle specifiche responsabilità di controllo analogo in ambito amministrativo, individua nel Responsabile del dipartimento n. 1 il funzionario che assume questa funzione. Infatti in caso di riscontro di qualsiasi inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi del Capitolato da parte della società il responsabile del dipartimento contesterà l'inadempienza con nota scritta alla società ed applicherà le sanzioni previste dal Capitolato.

ARTICOLO 11 - Sanzioni

La società appaltatrice nell'esecuzione del suo servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni del Capitolato. Ove la stessa non attenda agli obblighi di legge o violi le disposizioni dello stesso capitolato è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di €. 20000 ad un massimo di €. 1.000,00 da applicarsi con Determinazione del responsabile del servizio fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione, previa contestazione scritta a mezzo fax o raccomandata A.R. alla società appaltatrice, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto dal Capitolato. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è **raddoppiata**. Alla contestazione della inadempienza la società ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito. Le controdeduzioni presentate saranno sottoposte alla valutazione del Responsabile del Servizio che potrà accoglierle o rigettarle dandone comunicazione alla società la quale dovrà provvedere al pagamento della sanzione irrogata entro trenta giorni dalla data di comunicazione di rigetto delle controdeduzioni presentate.

Per cumulo di infrazioni il Comune procederà alla rescissione del contratto. Per il recupero delle penalità il Comune potrà effettuare trattenute sui crediti verso la società o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

ARTICOLO 12 - Decadenza, risoluzione e revoca dell'appalto

Decadenza

La società potrà essere dichiarata decaduta dall'appalto nei seguenti casi:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della società appaltatrice;
- per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
- per inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio;

L'appaltatore potrà altresì essere dichiarato decaduto dall'affidamento in caso di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 13- Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi deficienze nelle modalità di esecuzione delle prestazioni od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed ove la società aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare di far eseguire d'ufficio, a spese della società medesima, quanto necessario per consentire l'effettuazione dei servizi, con riserva di rivalsa delle spese, fatta comunque salva l'applicazione della sanzione prevista dal Capitolato quando la gravità della inadempienza postuli tale grave sanzione.

ARTICOLO 14 - Recesso

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla convenzione, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata 3 (tre) mesi prima della data fissata per il recesso. Spetteranno alla società appaltatrice, esclusivamente, i compensi relativi al servizio effettivamente prestato.

ARTICOLO 15 - Foro competente

Il giudice ordinario del Foro di Latina sarà competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e della relativa convenzione.

ARTICOLO 16- esecutività

La presente convenzione non sarà sottoposta al visto di esecutività, né al controllo di rito ai sensi del D.lgs 18.8.2000 n.267 e della legge della Regione Lazio 13 maggio 1985 n.68 ed è immediatamente vincolante fra le parti.

ARTICOLO 17 - Rinvio norme vigenti

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni di legge in vigore.

IL FUNZIONARIO DEL COMUNE LA SOCIETÀ MULTISEVIZI LEPINI LEPINI S.R.L.

(Dott.sa Carletti Carla)

(sig. Cardosi Massimo)

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

(dott.ssa Ventriglia Daniela)

COMUNE DI PRIVERNO

PROVINCIA di LATINA

CAPITOLATO DI SERVIZIO

Affidamento del centro diurno disabili

ART. 1 Oggetto dell'appalto

Il Comune di Priverno affida in house providing, alla società Multiservizi Lepini s.r.l. la gestione del servizio denominato Centro Diurno disabili.

ART. 2 Finalità del servizio

Finalità del Servizio è garantire ai disabili la possibilità di inserirsi fattivamente nella società rendendo possibile la loro integrazione sociale, nonché di favorire l'autonomia e la capacità di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita.

ART. 3 Destinatari del servizio

Il Servizio è rivolto ai disabili adulti residenti sul territorio comunale, nonché a quelli provenienti dai Comuni del Distretto Monti Lepini.

ART. 4 Organizzazione del servizio

La società dovrà svolgere funzioni e compiti secondo le modalità e i programmi di attività concordati con l'Amministrazione comunale.

L'attività deve essere resa in stretta integrazione ed in rapporto alla più complessa organizzazione delle prestazioni socio- sanitarie erogate, al fine di garantire un elevato grado di efficienza ed economicità.

La gestione degli interventi dovrà garantire:

A - una qualità assistenziale determinata dalla presenza di operatori qualificati a svolgere tali compiti;

B - una continuità assistenziale determinata dalla presenza dello stesso operatore assegnato ad un servizio per tutto l'arco di tempo stabilito per l'affidamento del Servizio.

A tal fine le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamente per l'assenza del personale titolare, con decorrenza immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.

In ogni caso la società, qualora a causa di eventi imprevedibili non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta ad informare il Responsabile comunale referente con urgenza e a ripristinare il

servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato.

C - una flessibilità nell'organizzazione e modalità degli interventi. A tal fine la società dovrà predisporre moduli organizzativi che dovranno variare con il mutare delle condizioni degli utenti per adeguare a queste i piani di lavoro.

D - gli interventi del servizio dovranno realizzarsi presso il Centro Diurno sito in Località S. Martino, situato in locali di proprietà comunale dotati di arredi e attrezzature, previo inventario e verbale di consegna da effettuare in contraddittorio con la ditta affidataria del servizio.

Il centro dovrà caratterizzarsi realizzando attività per il raggiungimento della massima autonomia possibile degli utenti in relazione alla loro disabilità (gravi, medio-gravi, medio-lievi).

Il coordinatore dovrà approntare un piano annuale delle attività che intende realizzare rispondente alla programmazione elaborata dal competente ufficio comunale riguardante l'intervento de quo.

Tale piano dovrà prevedere l'attivazione di laboratori adeguati alla capacità degli utenti, inoltre dovranno essere previste uscite sul territorio, gite, soggiorni brevi e settimanali, partecipazioni ad iniziative ricreative, culturali ecc, ed ogni altra attività ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi individuati nella programmazione.

Tale piano dovrà essere sottoposto all'attenzione e all'approvazione del responsabile comunale e sottoposto a verifica almeno semestrale.

I laboratori saranno fruibili da parte dagli utenti sulla base di un progetto personalizzato e supportato dal proprio operatore di riferimento.

Il Centro Diurno sarà aperto n.12 mesi secondo un calendario e con le modalità (giorni e orario) predisposto dal responsabile comunale dell'intervento. La ditta dovrà garantire la presenza degli operatori a tutte quelle iniziative che verranno organizzate dall'amministrazione comunale fuori dal centro diurno: gite, visite ed a tutte le attività esterne programmate, anche fuori dal territorio comunale.

La società appaltatrice, dovrà provvedere a proprie spese a dotare il personale dei mezzi necessari allo svolgimento delle prestazioni quali: indumenti di lavoro, i mezzi protettivi (mascherine, guanti), cartellino di riconoscimento e ogni altro materiale ritenuto necessario.

La società dovrà provvedere a proprie spese con mezzi propri o dell'operatore al raggiungimento da parte dello stesso del luogo di lavoro.

ART.5 Figure professionali

Per la realizzazione del servizio la società dovrà mettere a disposizione il seguente personale:

n. 1 ASSISTENTE SOCIALE e/o PSICOLOGO /

n. 6 operatori socio sanitari /

Il numero di ore previste è riportato nel dettaglio nell'allegato A del presente capitolato

Il Coordinatore del servizio

dovrà essere in possesso della laurea di servizio sociale e/o in psicologia, con l'iscrizione al relativo albo di appartenenza e comprovata esperienza di coordinamento.

Gli operatori socio sanitari

dovranno essere in possesso del diploma di scuola superiore, con attestato di qualifica professionale di animatore socio culturale o di assistente di base per l'assistenza e il recupero sociale, legalmente riconosciuti ed una esperienza documentata di lavoro o tirocinio o volontariato con soggetti disabili per un periodo non inferiore a due anni.

Gli operatori impiegati nel servizio dovranno svolgere nell'ambito dei singoli interventi le seguenti attività e compiti:

L' Assistente sociale e /o psicologo è responsabile della programmazione e delle attività proprie dell'intervento di competenza svolgendo in particolare le seguenti azioni in collaborazione e d'intesa con i relativi Responsabili Comunali:

- programmazione e organizzazione delle attività proprie di intervento ;
- programmazione e elaborazione piani di intervento individualizzati;
- conduzione- gestione gruppo operatori, gruppo utenti, gruppo familiari;
- interventi sui comportamenti relazionali tra tutti i soggetti coinvolti ;
- verifica dell'attività svolta
- lavoro in rete con i servizi pubblici e privati e le agenzie del territorio che operano nel settore oggetto degli interventi.

L'operatore socio sanitario dovrà svolgere attività in merito

- Cura della persona accudimento completo alle esigenze del singolo utente (cambio, somministrazione farmaci, supporto durante il pasto ecc)
- Attività psicomotorie, ludiche e ricreativa e di laboratori
- Attività sportive
- Tutoraggio per inserimenti lavorativi protetti
- Percorsi per l'autonomia
- Attività ricreative esterne (gite, soggiorni, visite culturali ecc)

Gli operatori socio sanitari dovranno partecipare fuori dell'orario di lavoro ad almeno un corso di aggiornamento all'anno, che la società dovrà organizzare e/o scegliere tra quelli proposti da apposite società di aggiornamento professionale, che comunque dovrà essere concordato con il servizio sociale del Comune di Priverno.

Ogni 15 giorni gli operatori dovranno partecipare a riunioni di programmazione e di supervisione delle attività per n. 2 ore con Coordinatore del servizio.

Qualora se ne ravvisasse la necessità al fine di garantire una maggiore funzionalità, di concerto con il Referente Comunale, gli orari e giorni di apertura del Centro potranno subire variazioni.

ART. 6 Mensa

L'impresa affidataria dovrà gestire direttamente il servizio mensa presso la struttura.

In caso di temporanea impossibilità a provvedere direttamente al servizio mensa, per cause non imputabili all'impresa, la stessa potrà far pervenire il pasto dall'esterno, a patto che lo stesso sia preparato presso un centro cottura autorizzato e sia di analoga quantità e qualità e previa autorizzazione da parte del Comune.

L'impresa è tenuta a garantire l'autocontrollo igienico sanitario ai sensi del D.lgs 26.5.1997 n.155.

A tutti gli utenti del centro per n. 3 giorni la settimana durante il periodo che va dal mese di ottobre al mese di maggio verrà fornito il pranzo secondo le tabelle dietetiche autorizzate dall'A.S.L. Latina.

Il servizio verrà fornito dal centro cottura autorizzato per la mensa scolastica ed opportunamente trasportato in loco in appositi contenitori.

Art.7 Scheda tecnico economica

La scheda tecnico economica del servizio è riportato nell'Allegato **"A"** al presente Capitolato di cui costituisce parte integrante. I dati riguardano la dotazione complessiva del Personale necessario, i Profili professionali richiesti, la scheda per ognuno dei Servizi con le figure professionali occorrenti e il monte orario delle singole prestazioni, l'importo del contributo in conto esercizio da erogare alla società Multiservizi.

Il contributo in conto esercizio è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, quali spese per il personale, spese generali, derrate alimentari, materiale didattico, orario aggiuntivo per la supervisione degli operatori.

Art.8 Durata

L'affidamento decorrerà del 1.4.2011 al 30.6.2011, non è ammessa proroga automatica del contratto.

La società per la sottoscrizione del contratto dovrà versare i diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti.

Art. 9 Requisiti e obblighi del personale

La società dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che saranno impiegati nel servizio come titolari, con specificate, per ciascuno, luogo, data di nascita, indirizzo oltre alle qualifiche professionali e le esperienze, così come richieste nei singoli capitolati speciali. Il possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione ovvero reso mediante dichiarazione di responsabilità appositamente rilasciata nei termini di legge dal legale rappresentante della società, da prodursi prima dell'avvio del servizio affidato.

L'elenco del personale titolare dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione. La società dovrà, inoltre, fornire l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni e la presentazione dei loro curriculum professionali, formativi e culturali.

Ogni sostituzione avverrà con operatori di pari qualifica e competenza e sarà preventivamente comunicata per iscritto, anche tramite fax, al Referente comunale di cui all'art. 12 del presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale, ove ravvisi motivi ostativi, potrà negare, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, **l'autorizzazione**.

In tal caso la società è tenuta a sostituire, nell'espletamento del servizio, entro cinque giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo.

In caso di inadempienza la stessa verrà formalizzata da questo Ente e la stessa dovrà essere giustificata per iscritto entro 10 giorni.

Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamente per l'assenza del personale titolare, con decorrenza immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare. In ogni caso qualora la società a causa di eventi imprevedibili non fosse in grado di garantire il servizio è tenuta ad informare il Responsabile comunale dello stesso con assoluta urgenza e comunque a ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato, fatta salva l'applicazione, se ne ricorrono i presupposti, delle gravi sanzioni di cui agli articoli specifici del presente Capitolato.

La società dovrà impiegare nel servizio personale di fiducia, che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal Capitolato, osservare il segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati sensibili, rispettare l'orario di lavoro concordato con i Responsabili tecnici territoriali individuati per ciascun progetto attuando gli indirizzi di servizio stabiliti dalle Amministrazioni Comunali.

In qualsiasi momento l'impresa dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata con contestazione scritta del responsabile dei servizi oggetto dell'appalto, abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e/o non abbia dato garanzia di sufficiente professionalità.

Le qualifiche del personale da utilizzare per il servizio sono quelle indicate all'art. 3 del presente capitolato, integrate dagli altri requisiti specificati nel Capitolato Speciale, ai quali si rinvia.

Il Personale messo a disposizione dalla società dovrà essere capace, fisicamente idoneo ed in possesso del certificato di sana costituzione rilasciato dalla A.S.L. in conformità alle norme vigenti, nonché delle ulteriori certificazioni previste nel presente Capitolato.

Art.10 - Obblighi della società affidataria in materia di trattamento del personale

La società è tenuta ad impiegare addetti assunti con regolare rapporto di lavoro. Per le figure professionali inserite in contratto, la società deve instaurare rapporti di lavoro dipendente ed assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La società è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La società è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere alla società in qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

La società è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto sopra prescritto, a richiesta dell'Amministrazione.

Qualora la società non risulti in regola con gli obblighi di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione Comunale procederà a darne comunicazione all'ispettorato del lavoro.

La società dovrà predisporre un apposito fascicolo nominativo, acceso per ciascun operatore da accreditare presso il Comune, contenente la seguente documentazione:

- certificato di identità con annessa fotografia di riconoscimento;
- fotocopia autentica del titolo di studio ove richiesto;
- qualifica e profilo professionale;
- certificato di sana costituzione, anche ai sensi delle previsioni del D.Lvo 81/2008.
- curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali, di servizio e gli eventuali corsi di aggiornamento;
- documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo.
- copia del certificato di iscrizione all'albo, ove richiesto.

Il personale della società dovrà essere in possesso dei titoli richiesti dal Capitolato Speciale e potrà essere avviato al servizio solo dopo formale accreditamento presso il Comune. Il processo di accreditamento riguarda necessariamente tutti gli operatori inviati dalla società e dovranno essere in numero non inferiore a quello richiesto per il servizio appaltato, pena la risoluzione del contratto.

Tale processo si svolge attraverso l'esame della documentazione di cui al precedente capoverso. Si precisa che anche in seguito al rilascio di formale accreditamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere – in ogni momento ed in seguito ad un primo formale richiamo – l'immediato allontanamento degli operatori che non risultassero adeguati al servizio.

La società è ad ogni effetto responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.

La società è tenuta:

1. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.
2. a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone, e delle loro famiglie, che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
3. a garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative a tutti i servizi oggetto dell'appalto, compreso il mantenimento degli standard regionali;
4. ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale nei casi di assenza temporanea o dimissioni del personale in servizio;
5. a fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per i servizi di cui al presente affidamento.

Art.11 Responsabilità della società affidataria

A) Sicurezza e igiene sul lavoro – piani di emergenza

La società si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lvo 626/94 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto della normativa e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Dovranno altresì essere rispettate le norme del DM del 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Prima dell'inizio del servizio l'impresa dovrà:

- **Presentare dichiarazione di nomina del medico del lavoro, del responsabile del servizio Prevenzione e Protezione e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

Durante l'affidamento la società dovrà provvedere agli aggiornamenti e alla formazione necessaria in collaborazione con l'Ufficio specifico del Comune di Priverno.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Ente per gli obblighi di cui al presente articolo.

B) Responsabilità civile per danni verso terzi e verso prestatori di lavoro.

La società affidataria risponde direttamente verso il Comune, i terzi, ivi compresi gli utenti dei Servizi, ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio ovunque prestato restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della società affidataria per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

La società affidataria si impegna a stipulare con primaria Compagnia, polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Priverno nella sua qualità di committente. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a €. 1.549.370,70 unico per R.C.T. e €. 1.549.370,70 unico per R.C.O. e più precisamente:

R.C.T. per sinistro	€. 1.549.370,70
R.C.T. per persona	€. 1.549.370,70
R.C.T. per danni a cose	€. 1.549.370,70
R.C.O. per sinistro	€. 1.549.370,70
R.C.O. per persone	€. 1.549.370,70

La società affidataria presenta al Comune di Priverno copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mettere in vigore e non modificare, il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.

La società affidataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio.

C) **Assicurazione degli automezzi dell'Impresa**

La società affidataria dovrà predisporre coperture assicurative per l'uso di automezzi propri.

La società affidataria dovrà provvedere al rimborso, agli operatori autorizzati ad utilizzare il mezzo proprio per l'esecuzione del servizio, delle spese del carburante nella misura risultante dalla formula: Km x costo litro carburante:5.

D) **Obblighi contributivi ed assicurativi.**

Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente della società, sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile.

E) La società affidataria è tenuta all'osservanza della legge 675/96 e s.m.i. indicando il responsabile della privacy.

Art. 12 Scioperi

L'impresa è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della legge 12 giugno 1990 n° 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione – così come delle eventuali modifiche – in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute e ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e del Comune di Priverno ai quali l'impresa è tenuta a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.

Art.13 Controllo analogo Verifiche e controlli

L'Amministrazione comunale esercita verso la società in house Multiservizi Lepini srl un controllo analogo attraverso il dipartimento n. 1 che attua una serie di interventi di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalla società con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi e relativamente alla qualità, quantità, durata delle prestazioni così come definito nei programmi di attività. Il controllo viene effettuato sia a livello di singole attività, che a livello generale. Il Comune nell'ambito delle specifiche responsabilità di controllo analogo in ambito amministrativo, individua nel Responsabile del dipartimento n. 1 il funzionario che assume questa funzione. Infatti in caso di riscontro di qualsiasi inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi del Capitolato da parte della società il responsabile del dipartimento contesterà l'inadempienza con nota scritta alla dell'affidatario anche tramite fax o e-mail ed applicherà le sanzioni previste dall'art 15 del Capitolato, fermo restando, comunque, qualora ne ricorressero i presupposti, la possibilità della "Decadenza, revoca e risoluzione dell'appalto" (art.16 del Capitolato), e della "Esecuzione d'Ufficio" (art.17 del Capitolato).

Art.14 Liquidazioni del contributo in conto esercizio

L'erogazione del contributo in conto esercizio per le prestazioni effettuate avverrà mensilmente sulla base delle ore prestate nel mese, moltiplicato per il "Contributo Orario Convenzionale" previsto nell'allegato A al presente capitolato.

Il pagamento del contributo avverrà, previo visto di regolarità tecnica del Responsabile del Comune entro 60 giorni dal ricevimento della relazione mensile sullo svolgimento del servizio prestato con l'indicazione della ritenuta ires corrispondente.

La liquidazione del contributo avverrà previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante della società appaltatrice attestante che tutti gli operatori

utilizzati sono lavoratori dipendenti che ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo è stato assolto.

La liquidazione del contributo potrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla società addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.

Art. 15 Sanzioni

La società nell'esecuzione del suo servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni del presente Capitolato. Ove la stessa non attenda agli obblighi di legge o violi le disposizioni del presente capitolato è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 20000 un massimo di € 1.000,00 da applicarsi con Determinazione del responsabile del servizio fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione, previa contestazione scritta a mezzo fax o raccomandata A.R. alla società appaltatrice, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto dal Capitolato Generale e dal Capitolato Speciale. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è *raddoppiata*. Alla contestazione della inadempienza la società appaltatrice ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito. Le controdeduzioni presentate saranno sottoposte alla valutazione del Responsabile del Servizio che potrà accoglierle o rigettarle dandone comunicazione alla società appaltatrice la quale dovrà provvedere al pagamento della sanzione irrogata entro trenta giorni dalla data di comunicazione di rigetto delle controdeduzioni presentate.

Per cumulo di infrazioni il Comune procederà alla rescissione della convenzione.

Per il recupero delle penalità il Comune potrà effettuare trattenute sui crediti verso la società appaltatrice o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 16 Decadenza, risoluzione e revoca dell'affidamento

a) Decadenza

La società affidataria potrà essere dichiarata decaduta dall'affidamento nei seguenti casi:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della Ditta appaltatrice;
- per manifesta inadempienza degli impegni assunti con la convenzione;
- per inosservanza delle linee progettuali presentate e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio;

La società potrà altresì essere dichiarata decaduta dall'affidamento in caso di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa. In tali casi l'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione versata dalla società, salva l'azione di risarcimento danni.

b) Risoluzione

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione della convenzione nel caso di mancato ottemperamento da parte della società, all'invito a sostituire il personale impiegato in sostituzione, per il quale l'Amministrazione abbia negato l'autorizzazione.

In caso di risoluzione della convenzione, l'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, ad incamerare la cauzione versata dalla società appaltatrice, salva l'azione di risarcimento danni.

c) Revoca

L'Amministrazione Comunale potrà revocare, in via amministrativa, l'appalto nei seguenti casi:

- a) Violazione del divieto di subappalto e cessioni);
- b) Gravi e ripetute inosservanze di cui al precedente art. 15;
- c) Mancata esecuzione del servizio per la durata di n° 5 (cinque) giorni, consecutivi e non giustificati da causa di forza maggiore, fatto salvo comunque l'applicazione delle eventuali altre più lievi sanzioni di cui all'art. 15;

La revoca comporterà la risoluzione, ipso facto et jure, del contratto di appalto per colpa della società inadempiente, l'immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti, l'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.

Art. 17 Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi deficienze nelle modalità di esecuzione delle prestazioni od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed ove la società, regolarmente affidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare di far eseguire d'ufficio, a spese della società appaltatrice, quanto necessario per consentire l'effettuazione dei servizi con riserva di rivalsa delle spese, fatta comunque salva l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 17 del presente Capitolato quando la gravità della inadempienza postuli tale grave sanzione.

Art. 18 Recesso

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla convenzione, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata 3 (tre) mesi prima della data fissata per il recesso. Spetteranno alla società appaltatrice, esclusivamente, i compensi relativi al servizio effettivamente prestato.

Art. 19 Divieto di subappalto o cessione

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale delle prestazioni del presente capitolato.

Art.20 Foro competente

Il giudice ordinario del Foro di Latina sarà competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

Art.21 Rinvio a norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.

COMUNE DI PRIVERNO
Scheda tecnica economica

AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO DISABILI
Periodo dal 1.4.2011 al 30.6.2011

▪ MONTE ORE PRESUNTO COMPLESSIVO DELL'INTERO AFFIDAMENTO	n° 2.246 ore
▪ COSTO ORARIO CONVENZIONALE	€ 18,15 /ora
▪ COSTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	€ 40.764,9
▪ NUMERO DI PASTI	N. 648
▪ COSTO A PASTO	€ 5,30/ PASTO
▪ SPESA COMPLESSIVA PASTI	€ 3.434,4
COSTRIBUTO TOTALE IN CONTO ESERCIZIO	€ 44.199,3 Ires compresa al 4%

ORE TRIMESTRALI PER I PROFILI

1 coordinatore x 6 h/sett x 9 sett =	14 ore
6 operatori socio sanitari x 30h/sett x 9 sett =	1.620 ore
6 operatori socio sanitari x 18h/sett x 3 sett =	324 ore
6 operatori socio sanitari x 24h/sett x 2 sett =	288 ore

Dipartimento 1
Determinazione n. 120 del 29.03.2011

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 28/06/2011.



comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912407)

Priverno, li 29.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott.ssa Carletti Carla)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Cap.185901 del bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, li, 15.06.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale

Priverno li 29.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Carla Carletti